



PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

ALLEGATO C

CAPITOLATO PRESTAZIONALE RELATIVO AL SERVIZIO DI RITIRO, CARICO, TRASPORTO E ACQUISTO DI CINGHIALI VIVI CATTURATI ALL'INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE BRACCIANO MARTIGNANO

PREMESSA

In esecuzione della Deliberazione n. D00013 del 29/05/2020: "Approvazione del documento tecnico "Piano quinquennale di controllo numerico del cinghiale (*Sus scrofa*) nel Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano ai sensi della DGR 676/2015 - progetto finalizzato alla riduzione degli impatti della specie sulle attività antropiche e sulle biocenosi" ed il relativo Studio d'incidenza." e nell'ambito del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel Piano di controllo numerico dei cinghiali, l'Ente Parco intende selezionare un soggetto a cui conferire i cinghiali vivi, catturati in un arco temporale compreso tra la data di sottoscrizione del contratto e fino all'effettivo raggiungimento dell'obiettivo del piano ma, in ogni caso, non oltre i tre anni.

Il piano prevede la cattura degli esemplari presenti all'interno dell'Area Protetta, indistintamente se individui ibridi o in purezza che risultano in numero variabile e non esattamente determinabile. Le catture saranno effettuate all'interno del territorio del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano.

Le attività di cattura e di immissione in cassa per la preparazione al trasporto dei capi catturati verranno coordinate ed effettuate dal personale Guardiaparco dell'Ente Parco.

In relazione a quanto previsto nella DGR 676/2015 i capi catturati dovranno essere tassativamente traslocati ad un allevamento o azienda di trasformazione a scopo esclusivamente alimentare, nonché ad aziende faunistico-venatorie, agrituristiche e comunque a norma dell'art. 11 della DGR medesima. I capi non potranno in nessun caso essere reintrodotti in natura, né ceduti ad altre aziende.

Gli animali ritirati dovranno essere registrati dalla ditta aggiudicataria in appositi libri di carico e scarico, permettendone in ogni momento la rintracciabilità e non potranno essere in alcun caso destinati a scopi diversi rispetto a quelli individuati nella citata DGR 676/2015. Gli esemplari saranno identificati tramite apposizione di marcatura auricolare inamovibile, fornita dall'Ente Parco, a cura della ditta aggiudicataria prima dell'immissione nel mezzo di trasporto. Il Parco fornirà all'uopo una cosiddetta "stringitoia". Qualora dovesse servirne una ulteriore o la stessa non fosse ritenuta idonea, sarà cura della ditta aggiudicatrice procurarsene una sostitutiva che dovrà essere approvata dalla ASL.

Il presente capitolato contiene le clausole contrattuali relative all'alienazione e trasporto di esemplari vivi di cinghiale (*Sus scrofa*) catturati all'interno del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano.

Per brevità le parti verranno di seguito così indicate: l'Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano (Ente Parco); la Ditta aggiudicataria dell'incarico (Ditta).





PARTE I - DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE TECNICHE DEL SERVIZIO

Art. 1 Oggetto del contratto

Il contratto prevede:

- ritiro di cinghiali vivi presso i siti di cattura ubicati all'interno del Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano;
- apposizione di marca auricolare identificativa (fornita dall'Ente Parco) ad ogni capo acquisito;
- il carico e il trasporto dei capi catturati mediante automezzo autorizzato, dal luogo di cattura a quello di destinazione indicato dalla ditta (è necessaria la disponibilità di un veicolo in grado di percorrere anche strade sconnesse);
- acquisizione degli esemplari vivi di cinghiale ritirati e la corresponsione dell'importo derivante dal prodotto tra il prezzo indicato nell'offerta economica ed il peso complessivo degli animali vivi che sono stati ritirati.
- la restituzione delle casse qualora necessarie al trasporto.

Si fa presente che il numero di capi di cinghiale complessivamente consegnati dall'Ente Parco dipenderà dall'andamento delle catture e non è predeterminabile in alcun modo. La Ditta non potrà vantare alcun diritto né pretesa economica rispetto a problematiche ingenerate dal numero di capi catturati, sia per singola giornata di cattura sia complessivamente.

Art. 2 Ritiro dei cinghiali catturati

Il ritiro degli animali dovrà essere effettuato seguendo il calendario delle catture che verrà definito dall'Ente Parco. Il calendario prevederà, di norma, una frequenza di non meno di due giornate di cattura mensili, ma potranno comunque essere presi accordi diversi tra le parti in relazione a specifiche e temporanee necessità.

Tali eventuali variazioni al calendario delle catture non potranno in alcun modo determinare richiesta di variazione delle condizioni economiche da parte della Ditta.

La Ditta è tenuta al ritiro di tutti gli animali catturati in qualsiasi periodo dell'anno indipendentemente dalla classe di età, dal sesso, dalle condizioni di nutrizione degli esemplari e dal peso, compresi individui ibridi ed "incroci", salvo i casi di esclusione espressamente previsti dalla normativa vigente (Reg. CEE 1/2005 nonché D.lgs 151/2007 allegato 1).

La Ditta dovrà garantire la propria presenza con l'automezzo di trasporto autorizzato nel primo luogo di cattura indicato di volta in volta dal personale guardiaparco dell'Ente, nel rispetto dei giorni previsti dal calendario delle catture comunicato, previa verifica del buon esito delle catture da parte del personale guardiaparco e comunque nel più breve tempo possibile. Le catture si considerano riuscite anche in presenza di un unico esemplare, indipendentemente dal sesso, peso, misura e tipologia dello stesso.

Si fa presente che le gabbie per le catture a disposizione dell'Ente Parco potranno essere posizionate, nello stesso periodo, in più punti all'interno del Parco e, quindi, il ritiro dei cinghiali catturati dovrà avvenire nei luoghi dove queste risultano posizionate.

La Ditta aggiudicataria si farà carico della movimentazione delle casse di trasporto che saranno messe a disposizione della medesima, contenenti al loro interno gli animali catturati, compreso il sollevamento delle stesse per il loro posizionamento all'interno del mezzo di trasporto.



La Ditta aggiudicataria si farà carico della movimentazione della gabbia adibita all'immobilizzazione degli animali, utilizzata per l'apposizione della marca auricolare, laddove fosse necessaria per l'immissione diretta degli stessi nei vani di trasporto facenti parte del mezzo.

Art. 3 Trasporto dei capi

La Ditta provvederà al trasloco dei capi dal luogo di cattura a quello di destinazione.

Il trasporto dovrà avvenire esclusivamente mediante un automezzo idoneo al trasporto degli animali catturati ed all'uso autorizzato dalla A.S.L. competente e dovrà essere effettuato in modo conforme a quanto previsto dalla normativa vigente (Reg. CEE 1/2005 nonché D.lgs 151/2007 allegato 1).

Il conducente dovrà, inoltre, essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa.

L'idoneità al trasporto degli animali verrà certificata dall'Ufficiale Veterinario della A.S.L. competente per territorio, convocato dal personale Guardiaparco dell'Ente Parco, mediante la redazione dell'apposita dichiarazione di provenienza (Modello 4, ex DPR 317/1996),.

Dal momento in cui gli animali verranno sistemati, a norma di legge, sul mezzo di trasporto della Ditta, passeranno nella disponibilità e responsabilità di quest'ultima che, pertanto, ne risponderà assumendosi ogni onere e rischio ed esonerando da ogni tipo di responsabilità l'Ente Parco.

Art. 4 Oneri a carico della Ditta

Sono a carico esclusivo della Ditta:

- tutte le operazioni necessarie al carico sul mezzo di trasporto dei cinghiali catturati nonché il trasporto stesso degli animali dal luogo di cattura a quello di destinazione;
- la movimentazione delle casse di trasporto che saranno messe a disposizione dalla Ditta, contenenti al loro interno gli animali catturati, compreso il sollevamento delle stesse per il loro posizionamento all'interno del mezzo di trasporto;
- la movimentazione della gabbia adibita all'immobilizzazione degli animali, utilizzata per l'apposizione della marca auricolare, laddove fosse necessaria per l'immissione diretta degli stessi nei vani di trasporto facenti parte del mezzo;
- apposizione di marca auricolare identificativa (fornita dall'Ente Parco) ad ogni capo acquisito;
- tutte le spese per l'accertamento dell'idoneità sanitaria e tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa vigente;
- il pagamento all'Ente Parco del corrispettivo economico riportato nell'offerta economica secondo le modalità indicate nel successivo art. 7;
- la comunicazione del nominativo di un referente unico per tutte le attività previste che assicuri la reperibilità.
- la spesa per l'effettuazione della pesa del mezzo di trasporto prima e dopo il carico degli animali, nel luogo e con le modalità stabilite dall'Ente Parco.

Art. 5 Oneri a carico dell'Ente Parco

Sono a carico esclusivo dell'Ente Parco:

- la predisposizione di tutte le attività e gli strumenti per effettuare le catture (montaggio, smontaggio, riparazione e/o sostituzione delle gabbie, "pasture", monitoraggio;



PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

- la definizione di un calendario delle catture mensile e la comunicazione tempestiva alla Ditta dello stesso;
- il supporto al personale della Ditta nelle fasi di immissione nelle casse singole dei capi catturati per il trasferimento sul mezzo di trasporto;
- la rilevazione del peso dei capi catturati;
- la richiesta di intervento del servizio veterinario della A.S.L.

PARTE II - OBBLIGHI CONTRATTUALI

Art. 6 Decorrenza e durata del contratto

La durata del contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati nel piano di controllo della specie *Sus scrofa* nell'Area Protetta e comunque non oltre i 3 (tre) anni.

All'esito dell'*iter* di approvazione da parte della Regione Lazio del Piano quinquennale di controllo numerico del cinghiale del Parco Naturale Regionale di Bracciano-Martignano, la parti danno atto che le clausole dello stesso prevarranno su quelle eventualmente difformi e/o incompatibili presenti nel bando, nel capitolato e nel successivo contratto. Nell'ipotesi di modifiche sostanziali, tali da pregiudicare l'equilibrio economico contrattuale, il soggetto affidatario potrà recedere dal contratto dando al Parco un preavviso di almeno tre mesi e congrua motivazione, nonchè garantendo comunque l'adempimento delle obbligazioni assunte nelle more.

Art. 7 modalità di pagamento del corrispettivo

La Ditta dovrà corrispondere all'Ente Parco l'importo che la stessa indicherà nell'offerta economica moltiplicato per il peso vivo dei cinghiali ritirati (Iva esente);

Il peso di ogni singolo capo verrà determinato tramite pesa durante le operazioni di carico sul mezzo di trasporto successive alla cattura ovvero complessivamente tramite doppia pesata del mezzo di trasporto (a vuoto e carico) e riportato in apposito verbale redatto sul posto. Le operazioni di pesa sono effettuate in luogo indicato dall'Ente Parco.

I cinghiali della classe di età "striati" di peso inferiore a 6 kg non verranno computati ai fini della contabilizzazione degli importi dovuti.

L'importo dovuto dalla Ditta dovrà essere corrisposto mediante accredito sul conto corrente bancario, che verrà successivamente comunicato dall'Ente Parco, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura elettronica da parte dell'Ente Parco.

Art. 8 Responsabilità e garanzie richieste

L'Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della Ditta durante l'esecuzione delle attività relative al presente capitolato.

La Ditta si impegna, altresì, a manlevare e tenere indenne l'Ente Parco da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, venga avanzata da soggetti terzi nei confronti dell'Ente Parco stesso in relazione all'esecuzione delle attività di cui al presente capitolato.

La Ditta si impegna a fornire, su richiesta dell'Ente Parco, documentazione relativa alla destinazione di ogni singolo capo acquistato, in modo da garantirne in ogni momento la rintracciabilità.



PARCO
REGIONALE
BRACCIANO
MARTIGNANO

Art. 9 Risoluzione del contratto

Nel caso in cui le attività di cui al presente capitolato, per qualsiasi ragione imputabile alla Ditta, siano interrotte, ovvero siano espletate in modo non conforme alle clausole di cui al presente capitolato o non conformi alle normative vigenti, l'Ente Parco si riserva il diritto di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1382 c.c., in caso di inadempimento, da parte della Ditta, delle prestazioni concernenti ritiro, carico e trasporto dei cinghiali di cui al presente capitolato, la stessa dovrà corrispondere all'Ente Parco la somma di € 500,00 (cinquecento) a titolo di penale, fatta salva la risarcibilità del danno ulteriore.

L'Ente Parco si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento delle attività di cattura.

Il mancato accredito entro i termini previsti dal presente capitolato dei corrispettivi dovuti dalla Ditta è causa di risoluzione del contratto ex art. 1456 del Codice Civile.

Art. 10 Rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente capitolato, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia.